

**ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI**

**IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL 22 FEBBRAIO 2023, N. 1065**

**DELLA SEZ. QUARTA DEL TAR LAZIO – ROMA**

**NEL GIUDIZIO ISCRITTO *SUB* R.G. N. 8127/2019**

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; tel. 0917794561), Simona Fell (C.F. FLISMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; tel. 0917794561) e Tiziana De Pasquale (C.F. DPSTZN82L60G273Q – tizianadepasquale@pec.it; tel. 0917794561), in qualità di difensori del sig. **Guido Soriani**, in base all'ordinanza, resa dalla Sezione Quarta del TAR Lazio - Roma nel giudizio iscritto *sub*. R.g. n. 8127/2019, in forza della quale è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione

**AVVISANO CHE**

- l'Autorità adita nel giudizio in parola è il **TAR Lazio, Roma, Sez. Quarta**;
- il ricorso è stato iscritto *sub*. **R.g. n. 8127/2019**;
- il ricorso, proposto dal sig. **Guido Soriani** contro **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*, ha ad oggetto l'impugnazione dei seguenti atti:
  - del Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 395, pubblicato sul sito internet di tale Ministero in data 27/03/2019, con il quale sono stati approvati e pubblicati, a seguito delle prove scritte tenutesi il 18.10.2018 ed il 13.12.2018, la graduatoria e l'elenco nominativo dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del citato corso concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali nella parte in cui non include i nominativi dell'odierno ricorrente;

- del Provvedimento o dei provvedimenti con i quali l'odierno ricorrente è stato illegittimamente escluso dalle prove orali del corso concorso nazionale per il reclutamento di Dirigenti Scolastici bandito con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, n. 8736, per non aver superato la prova preselettiva;
- dei sottesi Verbali delle Commissioni Esaminatrici conosciuti, con cui sono stati individuati i criteri di assegnazione dei punteggi delle prove scritte di cui all'art. 8 del Bando di concorso;
- dei quadri di riferimento della prova scritta del corso - concorso nazionale per dirigenti scolastici pubblicati in data 17/10/2018 ed in data 12/12/2018, ai sensi dell'art. 8, comma 9, del Bando;
- dell'Avviso prova scritta regione Sardegna. Corso – concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali (Decreto Direttoriale protocollo 1259 del 23 novembre 2017) pubblicato sul sito del MIUR in data 30/10/2018;
- dell'Avviso relativo alla prova scritta del corso- concorso per dirigenti scolastici per la regione Sardegna pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018, con il quale l'Amministrazione resistente ha fissato la data per lo svolgimento della prova scritta limitatamente ai candidati precedentemente assegnati alle sedi di esame della Regione Sardegna, per il giorno 13 dicembre 2018;
- dei Provvedimenti recanti i calendari della prova orale con il quale l'Amministrazione resistente ha comunicato le date ed i luoghi in cui si svolgeranno le prove orali del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compreso il testo delle domande e delle risposte della prova scritta, nonché dei verbali delle relative operazioni delle Commissioni;

I motivi su cui si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati:

**VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DEL BANDO DI CONCORSO:**

**MANCATA ORGANIZZAZIONE DI UNA PROVA UNICA SU TUTTO IL TERRITORIO**

**NAZIONALE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DEL BANDO DI CONCORSO: MANCATA SOMMINISTRAZIONE DI QUESITI A RISPOSTA APERTA – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIZIA MANIFESTA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO;**

L'art. 8 del bando di concorso prevede che *"2. La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR"*.

In ragione delle condizioni metereologiche il Sindaco del Comune di Cagliari ha disposto con ordinanza n. 62/2018 la chiusura di tutte le scuole cittadine, di ogni ordine e grado, e degli uffici siti nel Comune di Cagliari per giorno 18 ottobre 2018.

Il Ministero resistente ha ritenuto opportuno posticipare le prove scritte del concorso de quo solo con riguardo ai docenti interessati dall'ordinanza sindacale in questione e non anche in riferimento a tutte le altre sedi. Pertanto, ha posticipato la data della prova scritta per i soli candidati assegnati alla sede di Cagliari, determinando una chiara violazione dell'articolo 8 del bando di concorso, che aveva disposto lo svolgimento di un'unica prova su tutto il territorio nazionale.

**E' necessario osservare che una corretta applicazione della disposizione del bando**, evidentemente portato del principio di non discriminazione e di meritocrazia, **avrebbe richiesto un'attività amministrativa ispirata alla parità di trattamento di tutti i concorrenti**, senza agevolazione alcuna per nessuno di essi consentendo loro di godere di un periodo maggiore per l'approfondimento delle materie oggetto della procedura concorsuale.

Ed invece, la scelta compiuta dal Ministero resistente ha evidentemente violato il canone de quo, mettendo a repentaglio anche il buon andamento della procedura concorsuale e dunque violando il disposto dell'art. 97 della Costituzione, ai danni dell'odierna parte ricorrente.

Di fatto, il Prof. Soriani è stato svantaggiato rispetto ai concorrenti della Regione Sardegna, i quali, avendo svolto le prove a distanza di due mesi (in data 13/12/2018) hanno avuto – com'è ovvio – una percentuale di successo molto più elevata rispetto ai concorrenti delle altre regioni. Inoltre, tale situazione è stata ulteriormente aggravata dal fatto che il MIUR (oggi Ministero dell'Istruzione e del Merito) ha altresì somministrato una prova scritta che avrebbe dovuto costituire oggetto della prova orale ai sensi dell'art. 9 del bando, ovvero una prova avente ad oggetto la soluzione di casi riguardanti la funzione di dirigente scolastico e non la soluzione di quesiti a risposta aperta, così come previsto dall'art. 8 del bando.

Ebbene, tale circostanza, oltre a costituire un'ulteriore violazione della lex specialis, ha determinato un'ulteriore violazione della par condicio ai danni dell'odierno ricorrente. Ed infatti, la lamentata disparità di trattamento si è rivelata ancor più pregiudizievole nella misura in cui, differentemente

dall'odierno ricorrente, i concorrenti che hanno partecipato alle prove del 13/12/2018 hanno comunque avuto modo di conoscere con largo anticipo il tenore delle prove che avrebbero affrontato, così come dei quadri di riferimento che avrebbero dovuto ispirare le Commissioni valutatrici nella disamina degli elaborati.

In altri termini, la situazione sin qui descritta ha nei fatti reso la procedura concorsuale di cui è causa irragionevolmente dannosa per l'odierno ricorrente, il quale ha subito un trattamento deteriore rispetto a quanti hanno svolto le prove scritte in data successiva in virtù di circostanze metereologiche.

## **2. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, MANIFESTA ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DELL'ART. 35, COMMA 3, DEL D.LGS. 165/2001 – VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE**

Alla luce delle svolte considerazioni, non può non notarsi come, ove l'Amministrazione resistente avesse voluto correttamente far fronte alla circostanza verificatasi in data 18/10/2018, avrebbe dovuto tenere in considerazione tutti gli interessi in gioco, contemperando tutti i principi di rango costituzionale.

Un tale contemperamento, d'altronde, è direttamente richiesto dall'art. 35, comma 3, del D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui prevede che *“Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano [...]” sia ai principi di “[...] economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione” sia all’ “adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire”*. L'Amministrazione resistente non avrebbe potuto legittimamente disporre la posticipazione delle prove scritte in riferimento ad una sola parte dei concorrenti, senza contemperare tutti i principi in gioco quali quelli del buon andamento, logicità e ragionevolezza dell'attività amministrativa che impongono comunque di compiere scelte tese alla più ampia tutela dei diritti di tutti i partecipanti.

Alla luce del quadro normativo delineato, pertanto, è evidente l'illegittimità del comportamento tenuto dall'Amministrazione resistente e dei provvedimenti impugnati, i quali hanno comportato

l'illegittima, ingiusta ed ingiustificabile esclusione del docente odierno ricorrente dalla prosecuzione nell'iter concorsuale.

### **3. – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 13, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 138 DEL 3 AGOSTO 2017 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL T.U. D.P.R. 487 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA**

Alle contestate illegittimità si aggiunge la chiara ed evidente violazione dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento di cui al Decreto Ministeriale n. 138 del 3 agosto 2017, richiamata dall'art. 8 del Bando di concorso.

Tale disposizione, invero, ha imposto all'Amministrazione resistente di pubblicare i quadri di riferimento in base ai quali costruire e valutare le prove scritte del concorso di cui è causa.

La medesima, in particolare, costituisce evidente applicazione della disposizione di cui all'art. 12, comma 1, del D.P.R. 487/1994, la quale ha richiesto che *"1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabilisc[a]no (n.d.r.) i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove"*.

Tuttavia, al momento della pubblicazione dei quadri di riferimento – avvenuta appena un giorno prima dello svolgimento delle prove – parte ricorrente ha scoperto – suo malgrado – che il Ministero resistente si era limitato a pubblicare i criteri di valutazione delle prove concorsuali, senza stabilirne le modalità di valutazione, le quali, pertanto, hanno costituito oggetto di autonoma valutazione della Commissioni di esame successivamente allo svolgimento delle prove scritte.

Pertanto, sotto questo profilo, emerge con evidenza l'illegittimità per eccesso di potere in cui è incorsa la Pubblica Amministrazione resistente nella misura in cui ha violato, oltre al chiaro disposto normativo, un autovincolo che si era imposta con il Regolamento concorsuale, così impedendo al Professore Soriani di svolgere consapevolmente la prova scritta.

Il principio di trasparenza non è solo un principio interno all'organizzazione amministrativa e, in quanto tale, funzionale al buon andamento e all'imparzialità dell'Amministrazione stessa, ma è anche uno strumento per dare attuazione ai diritti fondamentali della persona. È, dunque, evidente che il rispetto del principio de quo da parte della Pubblica Amministrazione rappresenta nient'altro che la concreta attuazione dei principi fondamentali di cui agli artt. 3, 34, 38 e 97 Cost.

Da quanto sopra, ne deriva l'obbligo in capo all'Amministrazione resistente, di provvedere al riconoscimento in favore di parte ricorrente del diritto a partecipare alle prove orali del concorso a dirigente scolastico, ovvero a procedere ad una riedizione delle prove scritte in maniera rispettosa delle rilevanti disposizioni di bando, regolamentari e legislative rilevanti.

\*\*\*\*\*

Alla luce delle superiori argomentazioni è stato richiesto al T.A.R. Lazio - Roma:

- in **via cautelare**, sospendere i provvedimenti meglio individuati in epigrafe e, per l'effetto, ammettere parte ricorrente, a partecipare alle prove orali del concorso indicato in epigrafe, ovvero, in via subordinata, disporre una riedizione delle prove scritte in condizione di parità tra i concorrenti, ordinando all'Amministrazione resistente di porre in essere qualsiasi tipo di misura idonea a tal fine;
- **nel merito**, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e condannare l'Amministrazione all'adozione del relativo provvedimento di ammissione di parte ricorrente alle prove orali della procedura selettiva in esame, ovvero, in via subordinata, a disporre una riedizione delle prove scritte in condizione di parità tra i concorrenti, mediante la predisposizione di qualsiasi tipo di misura idonea a tal fine;

\*\*\*\*\*

Il ricorrente ha poi presentato ricorso per motivi aggiunti: tale nuovo procedimento è stato giustificato dalla necessità di impugnare atti nuovi, successivi rispetto a quelli precedentemente gravati, lesivi della posizione della sua posizione per le medesime motivazioni già esposte con il ricorso introduttivo.

In particolare, si fa riferimento alla:

- del Decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (prot. n. m\_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0001205.01-08-2019) con il quale è stata approvata la graduatoria generale nazionale, per merito e titoli, del corso-concorso per Dirigenti Scolastici bandito con il D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale "Concorsi ed esami") n. 90 del 24 novembre 2017 – allegata al Decreto in parola - nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti tra l'elenco dei vincitori della procedura concorsuale per non avere superato essi la prova scritta;

- del Decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (prot. n. m\_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0001229.07-08-2019) con il quale è stata rettificata la graduatoria generale nazionale, per merito e titoli, del corso-concorso per Dirigenti Scolastici bandito con il D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale "Concorsi ed esami") n. 90 del 24 novembre 2017 – allegata al Decreto in parola - nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti tra l'elenco dei vincitori della procedura concorsuale per non avere superato essi la prova scritta;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso

**AVVISANO INOLTRE CHE**

ai sensi di quanto stabilito con ordinanza cautelare n.1613/2024 è stata disposta «... *l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione*».

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.g. n. **8127/2019**) nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "TAR Lazio - Roma" della sezione "TAR";

**COMUNICANO INFINE CHE**

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo, del ricorso per motivi aggiunti, l'ordinanza cautelare del TAR Lazio, Roma, sez. Quarta n. 8127/2019 che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami e l'elenco dei controinteressati.

Roma, 20 maggio 2024

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Tiziana De Pasquale